

**DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2013
314/2013/S/GAS**

**DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA
BA.SE. S.R.L.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 luglio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 e s.m.i., recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e s.m.i., recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II <<Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009>>" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08";
- l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni";

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/GAS (di seguito: deliberazione 542/2012/S/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 542/2012/S/GAS, l’Autorità ha avviato, nei confronti dell’impresa distributrice di gas naturale BA.SE. S.R.L. (di seguito: BA.SE. o società), un procedimento per accertare la violazione dell’obbligo di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti di cui all’Allegato A, della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nonché per adottare eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95;
- in particolare alla società è stato contestato che, in violazione dell’art. 10, dell’allegato A, della deliberazione ARG/gas 155/08, non ha provveduto, entro il prescritto termine del 29 febbraio 2012, alla messa in servizio di alcun gruppo di misura elettronico, di classe maggiore di G40, conforme ai requisiti funzionali di cui alla citata deliberazione presso i punti di riconsegna della propria rete di distribuzione;
- in data 8 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 0005330/A), BA.SE. ha presentato, ai sensi dell’articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e della deliberazione 243/2012/E/COM, una proposta di impegni relativa alla predetta contestazione, integrata in data 25 marzo 2013 (prot. Autorità n. 0011590/A);
- nella riunione del 18 luglio 2013, il Collegio ha preso atto dell’istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- BA.SE. ha fornito prova dell’avvenuta installazione e messa in servizio, in data 28 febbraio 2013, presso l’unico punto di riconsegna dotato di misuratore di classe superiore a G40 di un gruppo di misura conforme ai requisiti di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 (nota 25 marzo 2013, prot. Autorità n. 0011590/A);
- tuttavia, ai sensi dell’art. 17, dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni è inammissibile qualora gli impegni proposti consistono nel mero adempimento dell’obbligo violato (art. 17, comma 2, lettera e);
- nel caso di specie, la proposta di impegni, presentata da BA.SE., consiste esclusivamente nell’attuazione della disposizione di cui si contesta la violazione, in contrasto con l’articolo 17, comma 2, lett. e), dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM.

RITENUTO CHE:

- non sussistano i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell’art. 17, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM la proposta di impegni

presentata da BA.SE. in data 8 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 0005330/A) ed integrata in data 25 marzo 2013 (prot. Autorità n. 0011590/A)

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera e), dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da BA.SE. S.r.l. in data 8 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 0005330) ed integrata in data 25 marzo 2013 (prot. Autorità n. 0011590/A), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 20 dicembre 2012 542/2012/S/GAS;
2. di notificare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a BA.SE. S.r.l., via L. Galvani 17/B, 47100 Forlì (FC) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni